

DELIBERA N. 231/23/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2049/DDA/GDS - DDA/13786 - <https://annas-archive.org>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**13786**, acquisita in data 4 dicembre 2023 (prot. n. DDA/0005124), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Hoepli, Il Mulino, Zanichelli, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario, sul sito internet <https://annas-archive.org>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

LINK	TITOLO	EDITORE	ANNO
https://annas-archive.org/md5/e3faf244fe9f979870fcf54ff969ce4a	Excel 2013 espresso for dummies	HOEPLI	2013
https://annas-archive.org/md5/3e6ed187905b6e183ed2159b321d6989	Hoepli test. Matematica	HOEPLI	2016
https://annas-archive.org/md5/83588b2b4a26c12f7224596b894e92d2	Hoepli test. Logica	HOEPLI	2023
https://annas-archive.org/md5/f98a19ac51062b85badceae9565c77d0	Grammatica tedesca	HOEPLI	2005
https://annas-archive.org/md5/a60915b371a61f279e0fe6abb58fd8eb	Meditazione for dummies	HOEPLI	2014
https://annas-archive.org/md5/2452d1c39cc6ecb2c5eb701c99908618	Tastiere for dummies	HOEPLI	2014
https://annas-archive.org/md5/8fd519515688da0c83f4754826299d74	Manuale di Java 9	HOEPLI	2018
https://annas-archive.org/md5/7b79168ec7e1132e9fef2da7470eef04	Corso di informatica. Linguaggio C	HOEPLI	2015



https://annas-archive.org/md5/9ba4db85bb18e431c740d511cac72062	Access 2013 for dummies	HOEPLI	2013
https://annas-archive.org/md5/55cc1ace4ccb1662ffaccedfc1fe2c9	Corso di lingua giapponese	HOEPLI	2007
https://annas-archive.org/md5/11ae75ad4dddf50ffc3615c00e454c1e	Introduzione alla cultura coreana	HOEPLI	2018
https://annas-archive.org/md5/c51fc68cab0b4b9d17ab0c031a1e8454	Corso di Java	HOEPLI	2013
https://annas-archive.org/md5/942eeffdd2aa5e5a2d9942dd0d412605	Javascript. Guida completa per lo sviluppatore	HOEPLI	2016
https://annas-archive.org/md5/0ecc0952c6e5024b1c9e47cb750bc8d7	Yes I know... Pino Daniele tra pazzia e blues	HOEPLI	2020
https://annas-archive.org/md5/12381063510eb6239f92d05a65755ab4	Diplomazia culturale e guerra fredda	IL MULINO	2020
https://annas-archive.org/md5/0060e5db70deb4dfc4dfbcdcb0471d58	Bisanzio e l'occidente medievale	IL MULINO	2019
https://annas-archive.org/md5/68cd4134ab52eff78d164ce62c2d1bd1	Dominio e sottomissione	IL MULINO	2019
https://annas-archive.org/md5/dde751e7f34e368f4881ac7d04862c5a	Introduzione alla storia contemporanea	IL MULINO	2020
https://annas-archive.org/md5/295fbe9f1aad92a451a050456f4001ae	Legami che fanno soffrire	IL MULINO	2012
https://annas-archive.org/md5/016ab324ac9e2a0b22aa27c1df4e8669	Interpretazione di culture	IL MULINO	2003
https://annas-archive.org/md5/a19b76b7570c1903c8fb77c348009cb3	Neuropsicologia dell'età evolutiva	IL MULINO	2017
https://annas-archive.org/md5/1535e2628234321cc3f0bd13bf3b54f1	Teatri. L'Italia del melodramma nell'età del Risorgimento	IL MULINO	2001
https://annas-archive.org/md5/be43139865ff859a18d983398fd34fb0	Madri forti, mogli deboli	IL MULINO	1995
https://annas-archive.org/md5/666d9cd00e7d1ee554f921edbdd7e67c	Che figura	IL MULINO	2017
https://annas-archive.org/md5/f2b2215c025e3603c369c8c8318dfd56	Dracula, Platone e Darwin. Giochi matematici e riflessioni sul mondo	ZANICHELLI	2010
https://annas-archive.org/md5/532115159a76caa78a56113eb2fd1557	Corso di sistemi e reti per informatica	ZANICHELLI	2013
https://annas-archive.org/md5/b5ce4c4a75712ef91a39709251ebb474	Corso di informatica per le scuole superiori	ZANICHELLI	2018

https://annas-archive.org/md5/b5957e6982b992057a26efb5ca790d61	Sistemi digitali e architettura dei calcolatori	ZANICHELLI	2017
https://annas-archive.org/md5/5e9ef9b4f19174a67ccaf47490df48e1	Analisi matematica 2	ZANICHELLI	2009
https://annas-archive.org/md5/0fcd35acdbb49de6a97e9ac13aab90ec	La fisica di Cutnell e Johnson	ZANICHELLI	2019

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Il sito annas-archive.org si definisce un mirror di varie "Shadow library" e afferma di disporre di oltre 25 milioni di libri e di quasi 100 milioni di articoli scientifici, che mette a disposizione disseminando numerosi link per ciascuna opera. Le riproduzioni non autorizzate di opere appartenenti a editori italiani sono svariate migliaia”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra descritte e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica AnnaDMCA@proton.me, risulta registrato dalla società Tucows Domains Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto di un gestore non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Epinatura LLC, con sede in Starokyivska str. 26 04116, Kiev Ukraine, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@urdn.com.ua e noc@urdn.com.ua, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Kiev Ukraine;

4. con comunicazione del 7 dicembre 2023 (prot. n. DDA/0005154), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2049/DDA/GDS** relativo all'istanza DDA/**13786**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 7 dicembre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://annas-archive.org>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://annas-archive.org>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://annas-archive.org> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba